



## L'INPS e quelle richieste “kafkiane”

*Nell'ambito della campagna di controlli INPS, centinaia di persone con disabilità hanno ricevuto richieste di rimborso per cifre fino a 55mila euro. LEDHA ha seguito in tribunale dieci ricorsi per contestarle.*

Tra il 2009 e il 2012, circa 800mila persone con disabilità sono state chiamate dall'INPS nell'ambito dei cosiddetti Piani di verifica straordinaria dell'invalidità civile ex art. 20 della legge 102/2009. Un intervento rubricato come “*contrasto alle frodi in materia di invalidità civile*”. Un'attività di ispezioni a tappeto con un obiettivo ben preciso e apertamente dichiarato: la *riduzione della spesa in materia di invalidità civile* (art.10, Legge 122/2010).

Per affrontare i controlli, INPS ha organizzato una task force di avvocati e medici legali, spesso inadeguati a svolgere tale mole di controlli e che di sono trasformati in una **mera attività di recupero crediti senza alcuna verifica dei soggetti interessati e del singolo caso individuato**. “La prassi condotta dall'INPS non garantiva affatto il cittadino ed ancor più il cittadino con disabilità”, spiega l'avvocato Laura Abet del Centro Antidiscriminazione “Franco Bompreszi” di LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Durante queste sessioni di controllo, non veniva verificato lo stato di handicap ex Legge 104/92. **Inoltre non era prevista la possibilità di riconoscere un aggravamento della condizione di disabilità** e – di conseguenza – una percentuale superiore rispetto a quella determinata in precedenza. **L'obiettivo di questi controlli era esclusivamente quello di tagliare e di “togliere”**. Togliere del tutto l'indennità di accompagnamento, oppure diminuire la percentuale di invalidità per ridurre l'erogazione delle provvidenze.

A seguito di questi controlli sono stati, quindi, **modificati i verbali di invalidità civile, senza comunicare chiaramente ai diretti interessati (spesso persone con disabilità intellettiva) l'entità di questi “tagli” alle provvidenze economiche**. Inoltre, l'INPS non ha provveduto a sospendere o a revocare l'erogazione delle provvidenze previste in precedenza. Salvo poi procedere - talvolta a diversi anni di distanza - a una successiva comunicazione per chiederne la restituzione. Cifre che con il passare del tempo sono lievitate fino a raggiungere importi astronomici.

### **I casi seguiti da LEDHA**

Dal 2010 a oggi, il Centro antidiscriminazione “Franco Bompreszi” di LEDHA **ha seguito in tribunale dieci ricorsi presentati da altrettante persone con disabilità per contestare queste richieste di rimborso da parte dell'INPS**. Per queste cifre astronomiche (fino a 54mila euro) è stata chiesta la non ripetibilità. Le lettere giunte alle persone che LEDHA ha seguito insieme allo Studio Legale Pattarini, risultavano incomprensibili certamente per il cittadino con disabilità, ma anche per i professionisti della materia.

Questo ulteriore elemento, in netta violazione del principio del diritto all'accesso alle informazioni, così come previsto dall'art 21 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n 18/2009, ha determinato, e determina, un intento discriminante nei confronti delle persone con disabilità.



“Inoltre non sono stati considerati aspetti fondamentali quali la buona fede del cittadino con disabilità e la prescrizione, uniti alla non intelligibilità dei verbali di accertamento che risultano incomprensibili ancor di più per i cittadini con gravi disabilità”, commenta l’avvocato Stefania Pattarini di Milano che ha seguito in giudizio i casi.

I ricorsi raccolti e seguiti da LEDHA sono pochissimi rispetto alle numerose richieste che l’INPS ha inviato alle persone con disabilità. Ma gli esiti delle azioni legali sono positivi: “Abbiamo già avuto molte sentenze positive e siamo ancora in attesa dell'esito definitivo delle ultime”, aggiunge l'avvocato Laura Abet. Infatti, il tribunale ha accolto le domande presentate dai legali di LEDHA riguardo alla sussistenza del requisito sanitario per l'accompagnamento, accertato con effetto retroattivo anche di diversi anni precedenti alla richiesta di restituzione e dichiarando inammissibile detta richiesta. **L'INPS ha dovuto prendere atto e non soltanto rinunciare alla ripetizione divenuta priva di titolo, ma dovendo anche erogare la provvidenza, compresi arretrati di due o tre anni dell'indennità di accompagnamento.**

Le situazioni che gli avvocati del Centro Antidiscriminazione “Franco Bompreszi” si sono trovati a gestire sono state kafkiane. Tra le tante, la richiesta giunta a una persona con disabilità psichica al 100%, ma ben inserita nel mondo del lavoro, di restituire la cifra esorbitante di 55mila euro. Motivazione? Il fatto di svolgere attività lavorativa che, secondo INPS, rappresenta un motivo sufficiente a togliere l'indennità di accompagnamento.

E ancora. LEDHA è andata in tribunale a fianco dell'avvocato Pattarini varie volte per convincere il giudice della necessità che la CTU venga svolta da un medico specialista. Il rischio diversamente è di incorrere in valutazioni preconcepite, oltre che discriminanti. Per convincere i Giudici è stato necessario approfondire le relazioni che si palesavano errate, affiancare gli assistiti ed avere la capacità di aprirsi ad un tema troppo spesso visto come tabù.

### Un caso emblematico

Tra i casi seguiti da LEDHA, in collaborazione con l'avvocato Pattarini, c'è anche quello del signor Paolo (nome di fantasia, ndr) che nel 2012 ha ricevuto dall'INPS un bollettino postale con la richiesta di restituire la cifra astronomica di 55mila euro. Peraltro in un'unica soluzione.

ATTENZIONE: PIEGARE E STRAPPARE LUNGO LE PERFORAZIONI

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta

INPS sul C/C n. 10908275 di Euro 55175,57

INTESTATO A: I.N.P.S. SEDE DI PAVIA PRS. IND.

eseguito da:

N. Pratica

Scadenza Versamento 15/06/2012

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Addebito - BancoPosta

€ sul C/C n. 10908275 di Euro 55175,57

TD 896

INTESTATO A: I.N.P.S. SEDE DI PAVIA PRS. IND.

201257000102122245 T.R. 3110 N. Pratica

Scadenza Versamento 15/06/2012

ESEGUITO DA:

IM IMPORTANTE NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE numero conto

Poste

<201257000102122245> 00055175+57> 10908275< 896>



Lo alleghiamo, perché è paradossale che **un ente preposto alla previdenza sociale, possa anche solo pensare di inviare un bollettino di pagamento di questo tipo a persone con invalidità**. O, più in generale a qualunque cittadino, a pensarci bene.

In tale specifico caso, per fare un esempio, nel 1998 il signor Paolo ha ricevuto il **Verbale Commissione Sanitaria dell'ASL** che dichiarava l'invalidità con totale inabilità con impossibilità di deambulare e con bisogno di assistenza continua e la conseguente concessione di indennità di accompagnamento. In base a questo certificato l'INPS ha erogato le prestazioni corrispondenti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, l. 412/91: *“L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*.

A seguito del successivo verbale, Paolo continua a percepire l'indennità. Siamo nel 2014 quando l'uomo si sottopone a nuova visita. **L'INPS chiede la restituzione di importi a suo dire indebitamente percepiti a partire dal secondo verbale.**

I termini per impugnare quest'ultimo sono da tempo decorsi; fermo restando l'intervenuta decadenza e/o prescrizione, si rileva che comunque l'indennità di accompagnamento è stata accettata in assoluta buona fede in quanto calcolata dall'INPS che era in possesso di ogni elemento per farlo.

Ma non è stato sufficiente chiedere all'INPS di rivedere quanto accaduto, anzi, il signor Paolo ha dovuto rivolgersi a LEDHA per farsi aiutare ad impugnare giudizialmente il verbale di esito della visita per la verifica dei requisiti sanitari ex l'art. 20 della legge 102/2009, rubricato come ricordato sopra *“contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”*

Veniva tolta l'indennità di accompagnamento per un presunto diritto a mantenere il lavoro, situazione assolutamente non corrispondente ai termini di legge, ma **condizione che purtroppo spesso viene dichiarata nelle sedute di Accertamento dell'invalidità e che va a ledere il diritto delle persone a vedersi riconosciuto sia il diritto al lavoro che all'indennità di accompagnamento.**

“LEDHA – dichiara l'avvocato Laura Abet - ha sostenuto che la legge n. 508/1988 che disciplina l'indennità di accompagnamento all'art. 1 detta *fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa*. Il lavoro, ove residui una seppur minima capacità lavorativa, per la persona con disabilità grave è **attività destinata alla integrazione sociale ed allo sviluppo della persona** e deve quindi essere conservato, ove possibile, con tutti i mezzi possibili così come prevedono anche le numerose azioni poste in essere dalle varie regioni, così come anche la nostra Regione Lombardia, attua. Il Giudice ha accertato il diritto di Paolo alla indennità con continuità e quindi **l'Inps non ha avuto diritto di ripetere le somme, ma ha dovuto erogarle da quando le aveva sospese.**

Con l'art. 20 della legge 102/2009, rubricato *“contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”*, il legislatore ha previsto un triennio dal 2010 al 2012 di verifica dei requisiti per la percezione delle provvidenze relative alla invalidità civile. Ma anche dopo la comunicazione del verbale di verifica, spesso le persone con disabilità non potevano essere in grado di cogliere la mancata concessione del beneficio, a causa della mancanza di intelligibilità del verbale, nel quale non è esplicitata la negazione del requisito per mantenere l'indennità



di accompagnamento: necessità di assistenza continua per non essere in grado di provvedere al compimento di atti quotidiani in autonomia.

Se a ciò si aggiunge il permanere di una situazione di gravità della disabilità e la mancata revoca della provvidenza, la buona fede della ricezione dell'importo è evidente.

L'avvocato Pattarini sottolinea l'importanza che l'INPS, come la legge prevede, “sospenda e revochi in tempi brevi dalla visita di verifica la provvidenza economica, così che la persona con disabilità sia consapevole del mancato riconoscimento del presupposto per la stessa ed abbia ancora il tempo per impugnare il verbale, termine che è di 180 giorni dalla comunicazione del verbale”.

### **L'appello di LEDHA: fate valere i vostri diritti.**

Il 22 gennaio 2016, il tribunale di Milano ha emesso una nuova sentenza in cui condanna INPS e stabilisce che il ricorrente non deve restituire i 35.142 euro richiesti dall'istituto di previdenza. “Una nuova vittoria dopo quelle dello scorso autunno e degli anni scorsi – commenta Alberto Fontana, presidente di LEDHA -. Una vittoria che vuole essere un richiamo a tutte le persone con disabilità che dovessero ricevere lettere spesso non intelligibili, da parte degli Enti preposti invece a tutelarli. Non fatevi scoraggiare, reclamate i vostri diritti e rivolgetevi al Centro Antidiscriminazione “Franco Bompreszi”. Saremo al vostro fianco”.

La possibilità di presentare un ricorso contro un ente pubblico può fare paura. Anche per la lunghezza dell'iter che può durare anche più di un anno. Tuttavia l'esito dei ricorsi fin'ora sostenuti rappresentano una buona certezza rispetto alla possibilità di ottenere una vittoria, una tutela dei diritti. Ed evitare così di dover restituire all'INPS cifre importanti e non dovute.